



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) – C.F. 94018830136

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it ▪ lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.edu.it

Prot. n. 1516/C14

La Valletta Brianza, 07/04/2020

OGGETTO: Determina a contrarre per designazione "Responsabile della protezione dei dati" (RPD/DPO) fino al 22 maggio 2021;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018 n. 129;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) triennio 2019/2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 169 del 24/10/2018 e aggiornato nella seduta del 30/10/2019 con delibera n. 209;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 205 del 18/09/2019 di approvazione di innalzamento del tetto di spesa secondo l'art. 45 comma 2, D.I. 129/2018 nell'attività negoziale;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 219 del 29/11/2019 di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali (GDPR);

CONSIDERATO che il predetto regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare un RPD (DPO) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);

CONSIDERATO ALTRESI' che le predette disposizioni prevedono che il RPD (Data Protection Officer) «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

RILEVATA la necessità di adempiere al Regolamento di cui sopra;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente della Scuola per lo svolgimento dell'incarico, per la mancanza delle qualificazioni professionali specifiche;

CONSIDERATO che questo Istituto necessita l'acquisto di un servizio per l'adeguamento ai